

DALL'INVENZIONE DELLA RAZZA ALLE LEGGI DELLA VERGOGNA:
LO SGUARDO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE*

*FROM THE NOTION OF RACE TO THE LAWS OF SHAME.
AN INSIGHT FROM A CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE*

Costanza Nardocci
Università degli Studi di Milano
costanza.nardocci@unimi.it

Abstract english: The Author analyzes the Italian racial laws within the perspective of Constitutional Law.

Alongside a detailed recognition of the laws enacted from the colonial period till those enforced during the so-called Republic of Salò, the Author examines and discusses the notion of race and its meanings.

The Author investigates the meanings attributed to the notion of race between the Fascist Regime and the Constitution, highlighting the path where the notion of race moved from being considered as a biological factor of division among human beings to a symbol of a rejected past, inherent in the constitutional principle of racial equality.

The Author does not omit to focus on the debate developed at the supranational level at the outset of World War II to the recent conversation as to the opportunity to challenge the explicit reference to the notion of race within Article 3 of the Italian Constitution.

KeyWords: Racial Laws; Fascist Regime; Constitution; Race; Equality.

Abstract italiano: L'Autrice analizza la legislazione antiebraica di epoca fascista nella prospettiva del diritto costituzionale.

* Il saggio costituisce la rielaborazione della relazione tenuta il 15 ottobre 2018, nell'ambito di un ciclo di seminari dedicati ai 70 anni della Costituzione Repubblicana, organizzato presso l'Università degli Studi di Parma.

Accanto ad una dettagliata ricognizione delle leggi adottate in epoca coloniale sino a quelle entrate in vigore durante la Repubblica di Salò, l'Autrice esamina l'evoluzione conosciuta dalla nozione di razza e i suoi significati.

L'Autrice si propone quindi di analizzare i significati, mutevoli, assegnati alla nozione di razza negli anni a cavallo tra il Regime fascista e l'avvento della Costituzione Repubblicana, sottolineando il passaggio da una ricostruzione in termini eminentemente biologici della nozione medesima, quale fattore di divisione tra esseri umani, sino alla sua definizione quale simbolo di un passato da ripudiare sottesa al principio costituzionale dell'eguaglianza razziale.

L'Autrice non omette, poi, di soffermarsi sul dibattito svoltosi a livello sovranazionale all'esito del secondo conflitto mondiale sino ai più recenti sviluppi sulla opportunità di mantenere un riferimento esplicito alla nozione di razza nel testo del primo comma dell'art. 3 Cost.

Parole chiave: Leggi razziali; Regime fascista; Costituzione; Razza; Eguaglianza.

Sommario: 1. Riflessioni introduttive: la persecuzione razziale nelle parole della Corte costituzionale. – 2. Prime (insufficienti) note di diritto positivo. La legislazione antiebraica di epoca fascista: dal laboratorio coloniale alle leggi del 1938 con uno sguardo alla Repubblica di Salò. – 2.1. L'esperienza del razzismo coloniale. – 2.2. La legislazione antiebraica e il c.d. razzismo antisemita. – 2.3. Il «salto di qualità» della Repubblica Sociale Italiana e la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. – 3. Alle origini dell'entrata in vigore del "diritto diseguale": tra forma di Stato e di governo. Brevi cenni. – 4. Il ruolo della magistratura ai tempi del regime: sulla sanzionabilità della legge "ingiusta". – 5. La nozione di razza tra regime e Costituzione: da fattore biologico di divisione tra esseri umani a simbolo di un passato da ripudiare. – 5.1. (Segue) ... la nozione di razza nel secondo dopoguerra: uno sguardo al dibattito sovranazionale. – 5.2. (Segue)...in Italia: le scelte dell'Assemblea Costituente. – 6. Conclusioni:

sull'opportunità di mantenere la nozione di razza nell'art. 3, comma 1, Cost.

1. *Riflessioni introduttive: la persecuzione razziale nelle parole della Corte costituzionale*

Spunti per inquadrare a titolo preliminare i tratti essenziali della persecuzione razziale di epoca fascista possono essere ricercati in una decisione della Corte costituzionale, in cui il Giudice costituzionale, decidendo una questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione della legge 10 marzo 1955, n. 96, *Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*, così si esprimeva: “la discriminazione razziale si è manifestata con caratteristiche peculiari, sia per la generalità e sistematicità dell'attività persecutoria, rivolta contro un'intera comunità di minoranza, sia per la determinazione dei destinatari, individuati come appartenenti alla razza ebraica secondo criteri legislativamente stabiliti [...] sia per le finalità perseguite [...]: la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la ‘persecuzione dei diritti’, sulla quale si innesterà, poi, la ‘persecuzione delle vite’”¹.

Il passaggio richiamato è interessante nella misura in cui consente di illuminare alcuni degli elementi cruciali su cui si innestò l'azione del regime: il primo è costituito dalla generalità e dalla sistematicità della persecuzione, come emerge dall'ampiezza della legislazione antiebraica di epoca fascista; il secondo dall'avere ad oggetto, quale target, una comunità di minoranza; il terzo, l'individuazione su base legislativa dei criteri di appartenenza alla minoranza su basi “razziali” e “religiose” tramite l'impiego della legge formale quale fonte del diritto².

¹ Corte cost. sent. n. 268 del 1998, punto n. 5 del *Cons. in Dir.*

² Approccio che, viceversa, contrasta con l'impostazione attualmente invalsa in seno al diritto internazionale dei diritti umani, che valorizza il dato individuale dell'appartenenza, rimettendo al singolo ogni valutazione in punto di appartenenza al gruppo ed ostacolando interferenze dello Stato nel processo. In questo senso, si veda il c.d. diritto di auto-identificazione (*self-identification*), che la Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa salvaguarda al suo articolo 3.

Nelle riflessioni che seguono, l'intento è quello di offrire un'analisi del *corpus* normativo culminato nelle leggi antiebraiche di epoca fascista del biennio 1938-1939 secondo la prospettiva del diritto costituzionale.

In questo quadro, oggetto di approfondimento saranno alcune tra le caratteristiche principali dell'azione legislativa adottata negli anni di vigenza del regime, per poi soffermarsi su alcuni profili più specifici.

In primo luogo, qualche breve considerazione sarà dedicata alle ragioni che, nella prospettiva costituzionalistica, hanno favorito l'entrata in vigore di leggi lesive del principio di eguaglianza razziale, che la Costituzione repubblicana salvaguarda a norma dell'art. 3, comma primo, e che, come noto, la Corte costituzionale nella sua giurisprudenza ha qualificato quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale.

In secondo luogo, ci si propone di riferire, seppur sinteticamente, dell'atteggiamento della magistratura in sede di applicazione delle leggi razziali di epoca fascista allo scopo di appuntare l'attenzione sul ruolo assolto dai giudici rispetto alle politiche promosse dall'esecutivo.

Da ultimo, e in terzo luogo, oggetto di indagine sarà l'evoluzione che ha conosciuto la nozione di razza nella storia costituzionale, muovendo dal Manifesto degli scienziati razzisti sino al più recente dibattito sull'opportunità o meno di mantenere la parola "razza" nel testo del primo comma dell'art. 3 della nostra Costituzione e che rievoca il rapporto dicotomico tra il significato biologico ovvero meramente simbolico assegnato alla nozione di razza.

2. Prime (insufficienti) note di diritto positivo. La legislazione antiebraica di epoca fascista: dal laboratorio coloniale alle leggi del 1938 con uno sguardo alla Repubblica di Salò³

Venendo all'analisi dei provvedimenti discriminatori di epoca fascista⁴, appare opportuno premettere all'analisi che segue una breve notazione metodologica.

³ Per una ricostruzione più generale sull'ascesa al potere del regime fascista e sulla forma di Stato e di governo adottate, si rinvia a Paladin, 1967, 887 ss.; Cassese, 2016; Carlussare, 1996, 43 ss.

L'analisi del panorama normativo qui proposta sarà, infatti, strutturata secondo un approccio che guarda non soltanto alle leggi razziali del 1938, volendo piuttosto abbracciare un arco temporale più ampio, ricomprendendovi sia la legislazione razzista di epoca coloniale, perché prodromica rispetto all'elaborazione delle leggi del '38 (ne costituì, si dice, lo "strumentario logico-concettuale"⁵), sia quella successiva della Repubblica di Salò, perché responsabile di aver portato alle sue più estreme conseguenze l'impianto delineato nel biennio '38 -'39.

2.1. *L'esperienza del razzismo coloniale*

L'impianto e lo «strumentario logico-concettuale»⁶ della legislazione razziale, formatasi tra il mese di settembre e il mese di novembre del 1938, è rinvenibile già nella legislazione di epoca coloniale, adottata a seguito del completamento delle conquiste dei territori del continente africano di Etiopia, Somalia ed Eritrea.

Il razzismo coloniale ha, infatti, costituito l'antecedente di quello che si sarebbe in seguito imposto quale razzismo antisemita con le leggi razziali del 1938.

Si trattava di provvedimenti improntati sulla differenziazione di *status* tra il cittadino metropolitano e il suddito coloniale, ispirati all'ideologia che avrebbe, successivamente, ricevuto esplicito avallo da parte del regime con la pubblicazione del documento il *Manifesto della Razza* del luglio del 1938⁷.

⁴ In tema, Caretti, 2010; De Felice, 1989; Fubini, 1989.

⁵ Caretti, Cardone, 2009, 2214.

⁶ *Ibidem*.

⁷ In simile prospettiva, può essere citato un estratto da uno dei testi che accompagnano la politica espansionistica del regime fascista, dal quale si leggeva che: «[!]a differenza etnica fra popolazione indigena e popolazione della madrepatria giustifica la differenza di stato giuridico fra cittadini o sudditi coloniali e cittadini metropolitani [...]. Le ragioni che inducono a distinguere la cittadinanza o sudditanza coloniale dalla cittadinanza metropolitana inducono altresì a vietare o a rendere poco agevole ai cittadini o ai sudditi coloniali di acquistare tale cittadinanza», Borsi, 1938, 231-232.

Da questo punto di vista, l'esperienza coloniale è stata interpretata dagli studiosi alla stregua di un «laboratorio, politico, istituzionale, giuridico»⁸ per il regime fascista, poiché è proprio nelle colonie che prese avvio quella politica di «differenziazione dei soggetti [...], funzionale a un efficace esercizio del dominio»⁹ ed inseparabile dalla gerarchizzazione dei medesimi¹⁰, che si fondava su un elemento antropologico, ossia la “razza”, che «diviene un parametro decisivo tanto nel governo delle colonie quanto nella messa a punto dell'apparato ideologico del regime»¹¹.

È stato, infatti, osservato che il razzismo, inteso come gerarchia delle razze, sia intimamente connesso alle politiche coloniali, dal momento che «una [sua] prima dimensione [...] — strutturalmente legata ad ogni storia coloniale — è quella ideologica come giustificazione del dominio»¹².

Nel novero dei provvedimenti, di chiara impronta razzista, adottati in epoca fascista nei confronti delle colonie italiane merita prendere le mosse dalla legge n. 999 del 1937, *Legge organica per l'Eritrea e la Somalia*, che costituisce uno dei primi provvedimenti in cui traspare in modo chiaro un impiego della nozione di “razza” con finalità discriminatoria nei confronti dei meticci. Significative, in questo senso, le disposizioni di cui all'art. 17, ove si stabiliva che «[i] nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano», e all'art. 18, in cui veniva prescritto che il nato in Somalia oppure in Eritrea da genitori ignoti avrebbe potuto ottenere, al compimento del 18esimo anno d'età, la cittadinanza italiana in presenza di una serie di requisiti, tra cui «che per i suoi caratteri somatici ed altri eventuali indizi, sia con fondamento da ritenere nato da un genitore di razza bianca»¹³.

⁸ Gentile, 2013, 127.

⁹ Costa, 2004/2005, 7.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Gabrielli, 2004/2005, 344.

¹³ La norma includeva, quali ulteriori requisiti strumentali all'ottenimento della cittadinanza italiana, che il richiedente: «2°) non sia poligamo; 3°) non sia mai stato condannato

Quest'impostazione, «mescolando “criteri razziali e meritocratici”»¹⁴, che ammetteva l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei meticci, che avessero risposto ai requisiti legislativamente previsti, venne abbandonata a seguito dell'approvazione dell'*Ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana* del 1° giugno 1936, che si ispirava alla volontà di precludere forme di interazione tra meticci ed italiani.

Emblematico del c.d. razzismo coloniale è, poi, il contenuto delle *Direttive di azione per l'organizzazione e l'avvaloramento dell'A.O.I.*, che il Ministro delle colonie, Lessona, trasmise al viceré Graziani il 5 agosto 1936 e nelle quali si leggeva che «[l]a razza bianca deve imporsi per superiorità affermata non pure assiomaticamente, ma praticamente. Soltanto ci si confonde con chi ci assomiglia, da ciò la necessità di mantenere una netta separazione fra le due razze bianca e nera»¹⁵.

Tuttavia, «il primo provvedimento autenticamente e sistematicamente segregazionista»¹⁶ fu rappresentato dal Regio Decreto Legislativo 19 aprile 1937, n. 880, *Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale tra cittadini e sudditi*, con il quale veniva sanzionato penalmente, con la reclusione da 1 a 5 anni, il cittadino italiano che avesse intrattenuto una relazione coniugale con «persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenen-

per reati che, a termini delle leggi del Regno, importino la perdita dei diritti politici; 4°) abbia superato l'esame di promozione della terza classe elementare; 5°) possieda una educazione perfettamente italiana». Analoga disciplina si applicava nei confronti dei «nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana di cui sia noto uno solo dei genitori suddito coloniale, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente credere che l'altro dei genitori sia di razza bianca».

¹⁴ Podimani, 2010, 85.

¹⁵ *Direttive di azione per l'organizzazione e l'avvaloramento dell'A.O.I.*, 5 agosto 1936. Il telegramma proseguiva con indicazioni dettagliate relative all'organizzazione della vita sociale nelle colonie, precisandosi che: «[n]ell'AOI i bianchi devono condurre vita nettamente distinta da quella degli indigeni. Codesto governo generale disporrà pertanto: a) che si arrivi gradualmente a tenere separate le abitazioni dei nazionali da quelle degli indigeni; b) che sia evitata ogni familiarità tra le due razze; c) che i pubblici ritrovi frequentati dai bianchi non siano frequentati dagli indigeni; d) che sia affrontata con estremo rigore – secondo gli ordini del duce – la questione del madamismo e dello sciarmuttismo», ossia la prostituzione di donne indigene.

¹⁶ Caretti, Carbone, 2009, 2217.

te a popolazione che a[vesse] tradizioni, costumi e concetti giuridici analoghi a quelli dei sudditi dell’Africa Orientale Italiana»¹⁷.

Nello stesso senso, muoveva il successivo provvedimento marcatamente discriminatorio sotto il profilo razziale, *Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana*, adottato con legge n. 1004 del 1939, con il quale venne introdotto il reato di lesione del prestigio della razza, definendo tale «l’atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana»¹⁸.

Un’analisi congiunta dei due provvedimenti consente di evidenziare – come rilevato¹⁹ – «le due direttrici su cui il fascismo imperiale voleva intervenire: quella “sociale” – che ambiva a mantenere i rapporti tra le due comunità ispirati ad un rigido separatismo «in nome dell’esercizio del dominio»²⁰ – e quella “biologica”²¹ [ossia] l’ossessione che la purezza della razza

¹⁷ Il Regio Decreto Legislativo 19 aprile 1937, n. 880, *Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale tra cittadini e sudditi*, era costituito da un unico articolo e venne successivamente convertito in legge in data 30 dicembre 1937. Il testo può essere reperito in Acerbi, 2014, 303.

¹⁸ Art. 1, legge n. 1004 del 1939, *Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana*. Con riferimento al contenuto della normativa, è stato messo in evidenza che: «[i]n esso erano puniti sia reati già previsti da leggi precedenti (r.d.l. 880 del 19 aprile 1937 — poi Legge 2590 del 30 dicembre 1937 — contro le unioni miste) e da vari decreti governatoriali (che imponevano la separazione nei locali pubblici e nei trasporti), sia nuovi reati (come quello che proibiva l’impiego di un “bianco” alle dipendenze di un “indigeno”). Inoltre, la legge prevedeva per la prima volta la punibilità dell’africano per ragioni razziali mentre per i reati previsti fino a quel momento il solo soggetto punito per tali motivi era il “bianco” in ragione del “più elevato grado di civiltà” di cui era titolare. La legge 1004 prevedeva inoltre un aggravamento della pena prevista per altri reati comuni se commessi in situazioni che comportavano abbassamento del “prestigio della razza superiore”», così Gabrielli, 2004/2005, 352.

¹⁹ Gabrielli, 1997, 352.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Merita appuntare l’attenzione, in questa sede, seppur sinteticamente sul ruolo svolto dall’antropologia al servizio della costruzione del regime. A questo proposito, possono essere citati gli scritti di Lidio Cipriani, antropologo iscritto al Partito Nazionale Fascista, nonché firmatario del *Manifesto della razza*. Tra questi può essere ricordato *L’assurdo et-*

superiore fosse minacciata biologicamente dalla mescolanza genetica che, secondo l'antropologia razzista dell'epoca, avrebbe condotto la razza ad una degenerazione procreando incroci razziali definiti di volta in volta come "malati" o "rivoltosi"»²².

Infine, può essere richiamata, in questa sede, la legge n. 822 del 1940, *contenente norme relative ai meticci*, con la quale il meticcio venne definitivamente equiparato al nativo²³. È stato in proposito messo in evidenza che, nell'ambito dell'impianto normativo, «il cardine è l'art. 2: "il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti". Attraverso di esso viene negata la particolarità della storia e della figura dei meticci italo-africani per allontanare dalla comunità bianca ogni "pericolo di contaminazione"»²⁴.

2.2. La legislazione antiebraica e il c.d. razzismo antisemita

Per quanto attiene alla legislazione antiebraica²⁵, occorre muovere dal *Manifesto degli scienziati razzisti*, a cui si riconduce l'origine dell'ideologia che avrebbe in seguito trovato pieno inveroamento nel *corpus* normativo adottato dal Governo fascista tra i mesi di settembre e di novembre del 1938.

Il documento *Il Fascismo e i problemi della razza* – noto anche come *Manifesto degli scienziati razzisti* – fu pubblicato il 14 luglio 1938 sul *Gior-*

nico: l'impero etiopico. Per un approfondimento sul ruolo degli scienziati al servizio del fascismo, si veda Maiocchi, 2004 e Id., 1999.

²² Gabrielli, 2004/2005, 352.

²³ Sul punto, si veda l'art. 1 della legge n. 822 del 1940, dove si stabiliva che: «a. per cittadino s'intende il cittadino italiano metropolitano; b. per nativo s'intende colui al quale è attribuita la cittadinanza speciale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, il cittadino italiano libico ed il suddito dell'Africa italiana; c. al nativo s'intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana; d. per meticcio s'intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa italiana o assimilato».

²⁴ Gabrielli, 1997.

²⁵ Per un approfondimento, oltre ai testi già citati, si veda Collotti, 2003.

nale d'Italia e il 25 luglio del 1938 il Partito Nazionale Fascista se ne assunse la paternità con un comunicato, «che segnò l'ingresso ufficiale del PNF nella campagna antisemita»²⁶.

Il documento, articolato in dieci punti, comunicava agli italiani che: le razze umane esistono²⁷; che il concetto di razza «è puramente biologico»²⁸; che «esiste una pura "razza italiana" [e che] questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana»; che «è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti»; che «gli ebrei non appartengono alla razza italiana [e] sono diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani»²⁹.

Il 5 agosto del 1938, mediante un'informazione diplomatica³⁰, Mussolini annunciò la prossima adozione della legislazione persecutoria antiebraica, così come l'impostazione della medesima che avrebbe dovuto essere di ti-

²⁶ Sarfatti, 2017, 20.

²⁷ Dal documento, il punto n. 1 affermava: «[l]e razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti».

²⁸ Del documento, si veda il punto n. 3: «[i]l concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze».

²⁹ Si è osservato con riferimento al documento che «[l]'antiebraismo proposto dal documento era quindi strettamente inquadrato all'interno del razzismo o, più esattamente, all'interno di un razzismo presentato come "differenzialista" e non "gerarchico"», così Sarfatti, 2017, 94.

³⁰ L'informazione diplomatica n. 18 del 5 agosto 1938 può essere letta in Sarfatti, 2017, 23-24.

po parziale, ossia informata ad un criterio di tipo proporzionale³¹, secondo il quale gli ebrei, costituendo l'uno per mille della popolazione italiana³², avrebbero dovuto partecipare alla «vita globale dello Stato»³³ in modo adeguato a tale rapporto.

Invero, siffatto approccio alla politica antisemita mussoliniana venne successivamente abbandonato, come dimostra il progetto contenuto nella *Dichiarazione sulla razza* formulata dal Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre del 1938, in cui gli ebrei vennero suddivisi in tre categorie: gli ebrei stranieri, soggetti all'espulsione; i c.d. ebrei discriminati³⁴, ossia gli ebrei aventi la cittadinanza italiana che sarebbero stati esentati dalla normativa persecutoria; gli altri ebrei.

Con riferimento all'«impostazione»³⁵ della persecuzione, posta in essere da Mussolini a partire dal '38, merita appuntare l'attenzione sul criterio essenzialmente biologico a cui era subordinata l'identificazione delle categorie di soggetti assoggettabili alla prima; ed, infatti, «[i]l gruppo dei perseguitati [...] non corrispondeva né all'insieme degli ebrei antifascisti e afascisti, né all'insieme delle persone di religione o comunque di identità ebraica, mentre comprendeva gli individui con ascendenti di “razza ebraica” ed

³¹ Così Sarfatti, 2017, 104-105.

³² In proposito, merita precisare che, nell'agosto del 1938, Mussolini avviò il censimento della popolazione ebraica, che si svolse a partire dal 22 agosto 1938 e si protrasse per alcuni giorni successivi a quella data. Il censimento della popolazione ebraica aveva quale finalità ultima quella di delineare coloro nei cui confronti avrebbe dovuto applicarsi la normativa antiebraica che sarebbe stata approvata nelle settimane successive. Approfondisce la vicenda del censimento, Sarfatti, 2017, 131 ss.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Si precisi al riguardo, che «[l]a limitata differenziazione del grado di persecuzione tra gli ebrei italiani era imperniata sulla concessione, ai possessori di “benemerenze”, di ciò che venne stranamente denominato “discriminazione” [...]. La “discriminazione” non era concessa automaticamente e consentiva al beneficiario [...] pressoché solo di mantenere intatto il patrimonio e di conservare il ruolo di dirigente industriale o [...] di libero professionista», così Sarfatti, 2002, 17 e 22.

³⁵ Parla di «impostazione» del progetto persecutorio di Mussolini contro gli ebrei, Sarfatti, 2017, 87.

escludeva gli individui con ascendenti tutti di “razza ariana”, indipendentemente dalla religione»³⁶.

Si tratta, dunque, precisare i contorni della definizione di razza ebraica, adottata da Mussolini e delineata nei suoi tratti essenziali nella *Dichiarazione sulla razza*, e che si distinse – almeno inizialmente – da quella, viceversa, accolta nella Germania di Hitler.

Seguendo la classificazione proposta dalla dottrina³⁷ per ragioni di maggiore chiarezza espositiva, era considerato di razza ebraica: «a) [i]l discendente da 4 nonni di “razza ebraica”[...] anche se era di religione non ebraica; b) il discendente da 3 nonni di “razza ebraica” [...]; c) il discendente da 2 nonni di “razza ebraica”[...]; d) il discendente da un nonno di “razza ebraica”».

Prima di soffermarsi, seppur sinteticamente, sul contenuto di alcuni tra i provvedimenti legislativi antiebraici adottati a partire dal 1938, occorre considerare gli obiettivi che il regime fascista si prefiggeva di raggiungere. A questo riguardo, è stato messo in evidenza come la legislazione razziale antiebraica riflette il passaggio dall’obiettivo primario, volto all’«eliminazione degli ebrei, italiani e stranieri, dal territorio e dalla società italiana»³⁸, a quello dell’eliminazione degli ebrei del proprio territorio a cui «faceva da specchio quello *arianizzatore* concernente la società italiana»³⁹.

³⁶ Sarfatti, 2002, 19.

³⁷ *Ibidem*, 20-21.

³⁸ Sarfatti, 2002, 25.

³⁹ *Ibidem*, 26. L’A. prosegue sottolineando che: «i provvedimenti di allontanamento degli ebrei dai singoli ambiti della vita lavorativa, educativa e sociale erano funzionali sia alla loro emigrazione definitiva sia alla *disebreizzazione* e alla *antisemitizzazione* del Paese, sempre più caratterizzato come Stato ariano e razziale». Circa gli effetti della politica antiebraica del regime, l’A. ha evidenziato che il regime: «consegui solo in parte l’obiettivo dell’allontanamento degli ebrei dalla penisola ed ebbe maggior successi in quelli della *separazione* e della cancellazione della presenza ebraica nel Paese, nonché in quello dell’*antisemitizzazione* della popolazione e della società. Il risultato parziale del primo obiettivo fu determinato essenzialmente dagli ostacoli agli spostamenti internazionali progressivamente frapposti dal nuovo conflitto mondiale».

Con riguardo, invece, al contenuto dei provvedimenti normativi, tra il primo e il 2 settembre 1938, si colloca una prima fase di adozione di provvedimenti legislativi antiebraici.

Tra questi, possono richiamarsi: il RDL n. 1381 del 1938, *Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri*, con il quale venne introdotto il divieto per gli stranieri di razza ebraica di fissare stabile dimora nel Regno; il RDL n. 1390 del 1938, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*, in tema di espulsione e divieto di ammissione alle scuole di qualsiasi ordine e grado degli alunni appartenenti alla razza ebraica, di divieto di assunzione per gli appartenenti alla razza ebraica, nonché di sospensione dal servizio per gli insegnanti in servizio; con il RDL n. 1531 del 1938 venne istituita la Direzione generale per la demografia e la razza alla quale vennero devolute «tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all’attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza»; infine, il RDL n. 1630 del 1938, *Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica* e il RDL n. 1539 del 1938, *Istituzione, presso il Ministero dell’Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza*.

Il secondo gruppo di provvedimenti legislativi antiebraici fu approvato nel mese di novembre del 1938. Il RDL, n. 1728 del 1938, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, ritorna nuovamente sui criteri di appartenenza alla razza ebraica, come si evince dall’art. 8⁴⁰, che chiarisce come l’approccio del regime alla definizione del concetto di appartenenza alla razza ebraica non si sia tradotto nella «positivizzazione del concetto di razza ma [piuttosto in] un “sistema” di presunzioni legali avente carattere as-

⁴⁰ Art. 8, RDL, n. 1728 del 1938, «[a]gli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica».

soluta, in quanto insuscettibili di essere superate attraverso la prova contraria»⁴¹.

Particolarmente complessa fu, poi, la regolamentazione della posizione di quelli che nella Germania hitleriana venivano qualificati come “meticci”, ossia i nati da matrimoni misti⁴². Si trattava, peraltro, di un problema destinato a venire meno in considerazione del divieto di matrimoni misti stabilito a norma dell’art. 1, RDL, n. 1728 del 1938.

Di chiara impronta discriminatoria era, poi, l’art. 10⁴³, RDL, n. 1728 del 1938, il quale escludeva gli appartenenti alla razza ebraica dal servizio militare, privava questi ultimi del possesso, in qualità di proprietari, di terreni, fabbricati urbani ed aziende, negava loro l’esercizio dell’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica.

Per quanto attiene ai limiti imposti alla proprietà immobiliare, nonché alle attività industriali e commerciali per i cittadini italiani di razza ebraica, l’impianto della normativa introdotta con il RDL n. 1728 del 1938 venne ulteriormente integrato con il RDL n. 126 del 1939, *Norme di attivazione e di integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del Regio decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini ita-*

⁴¹ Caretti, Cardone, 2009, 2222.

⁴² Sarfatti, 2002, n23.

⁴³ La norma disponeva come di seguito: «[i] cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l’ufficio di amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e)».

liani di razza ebraica, per effetto del quale si stabilì che ciascun cittadino di razza ebraica avrebbe dovuto devolvere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la parte di patrimonio eccedente i limiti consentiti previa denuncia all'ufficio distrettuale delle imposte degli immobili di loro pertinenza a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica. Ulteriori limitazioni riguardavano, poi, la gestione delle aziende, per le quali era previsto che il cittadino di razza ebraica non avrebbe potuto, tra gli altri, alienare le aziende stesse, cedere le quote sociali oppure ancora avere la direzione dell'azienda⁴⁴.

La legislazione antiebraica nel 1939⁴⁵ giunse sino a vietare ai cittadini di razza ebraica l'esercizio della professione di notaio, di giornalista⁴⁶, mentre venne subordinato ad un regime speciale, previa iscrizione in appositi elenchi speciali⁴⁷, l'esercizio delle professioni di: medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale⁴⁸.

In tutti questi casi, la professione doveva necessariamente essere esercitata in favore di persone appartenenti alla razza ebraica, con la conseguenza che «l'attività [...] dipendeva dalle necessità e dalle possibilità economiche della loro clientela»⁴⁹.

⁴⁴ Per un approfondimento ulteriore del quadro normativo, si rinvia a Sarfatti, 2000.

⁴⁵ Il riferimento è alla legge 29 giugno 1939, n. 1054, *Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica*.

⁴⁶ Così disponeva l'art. 2 della legge n. 1054 del 1939: «[a]i cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaio. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779».

⁴⁷ Le limitazioni previste per l'esercizio delle professioni indicate erano disciplinate dalla Parte II della legge n. 1054 del 1939.

⁴⁸ L'elenco delle professioni assoggettate al regime di cui alla Parte II della legge n. 1054 del 1939 era dettato a norma dell'art. 1, l. n. 1054 del 1939. Si noti come un regime giuridico differenziato era previsto per i c.d. "ebrei discriminati", i quali venivano iscritti in elenchi speciali aggiunti (art. 3, l. n. 1054 del 1939) e che potevano prestare il proprio servizio in favore dei cittadini non appartenenti alla razza ebraica.

⁴⁹ Sarfatti, 2002, 32.

In definitiva, il principio a cui risultava ispirata la regolamentazione normativa delle professioni sopra richiamate si trovava espresso chiaramente a norma dell'art. 25 della l. n. 1054 del 1939, con il quale era proibita «qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica»⁵⁰.

Analogamente, il regime procedette con riferimento ad altre tipologie di professioni, tra cui quelle afferenti allo spettacolo, introducendo un divieto generale di svolgere qualsiasi attività nel campo dello spettacolo opposto a cittadini italiani ed a stranieri oppure ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati⁵¹.

Speculare era la proibizione avente ad oggetto l'utilizzo «in qualsiasi modo per la produzione dei film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro contributo, di cui [fossero] autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché [l']impieg[o] e [l']utilizz[o] comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio o di postsincronizzazione, personale artistico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica»⁵².

Tra gli altri provvedimenti adottati dal regime tra il 1938 e il 1942, merita segnalare la legge 13 luglio 1939, n. 10555, *Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica*, della quale possono evidenziarsi principalmente due aspetti.

Sotto un primo profilo, la normativa introduceva una limitazione di portata generale alla capacità di disporre dell'appartenente alla razza ebraica, avendo la legge introdotto la sanzione della nullità per le condizioni che avessero subordinato il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficiario alla religione israelitica o che avessero privato questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima⁵³. Sotto altro aspetto, la legge interveniva sulla regolamentazione dei

⁵⁰ Art. 25, l. n. 1054 del 1939.

⁵¹ Il riferimento è alla legge 19 aprile 1942-XX, n. 517, *Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo*.

⁵² Art. 3, l. n. 517 del 1942.

⁵³ Così, l'art. 1, l. n. 1055 del 1939.

cognomi, stabilendo che i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non rivelasse l'origine ebraica, avrebbero dovuto obbligatoriamente riprendere l'originario cognome ebraico⁵⁴.

Il razzismo antisemita, fatto proprio dal regime fascista, ebbe un'eco anche nell'ambito della legislazione codicistica, sia penale sia civile.

Per quanto attiene al codice penale del 1930, la dottrina ha rilevato come «l'impronta del regime contrassegna soprattutto la parte speciale del codice e, in modo particolare, quei settori di per sé più esposti al mutare delle concezioni politiche: [...] i delitti contro la personalità dello Stato, i delitti contro l'integrità e sanità della stirpe (oggi soppressi), i reati di opinione, taluni reati contro l'economia pubblica»⁵⁵. Stupisce, viceversa, come evidenziato, «che non si rinvergano norme direttamente discriminatorie del trattamento criminale ispirate alla razza come elemento biologico»⁵⁶.

Contrariamente al codice penale, il codice civile del 1942 conteneva diverse disposizioni in cui la razza assurgeva a fattore di discriminazione. A titolo esemplificativo, possono richiamarsi, nel Libro Primo, l'art. 1, comma terzo, c.c., che stabiliva che «[l]e limitazioni alla capacità giuridica derivanti

⁵⁴ Così, l'art. 2, l. n. 1055 del 1939.

⁵⁵ Fiandaca, Musco, 2014, 38. Gli Autori sottolineano, tuttavia, alcuni tratti caratteristici dell'impronta del Regime anche per quanto attiene alla Parte generale, come, ad esempio «la causalità concepita come equivalenza di condizioni; la finzione di imputabilità e l'inasprimento sanzionatorio in caso di ubriachezza ed intossicazione da stupefacenti; l'irrelevanza degli stati emotivi e passionali; l'anticipazione [...] della soglia di punibilità del tentativo al di qua dell'inizio di esecuzione». Con riferimento alla Parte speciale del codice Rocca, nella quale maggiormente si rinviene traccia della torsione autoritaria del Regime, si possono in questa sede richiamare, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie incriminatrici introdotte negli anni di vigenza del Regime, tra cui i reati di "disfattismo politico" e di "disfattismo economico" di cui agli artt. 265 c.p. e 267 c.p.; il reato di "attività antinazionale del cittadino all'estero", previsto a norma dell'art. 269 c.p. e di "vilipendio della nazione italiana" di cui all'art. 291 c.p. Per un approfondimento, si rinvia a Musio, 1999.

⁵⁶ Caretti, Cardone, 2009, 2239. Gli Autori, con riferimento all'influenza del regime sul codice Rocco, osservano che «la diffusione delle fattispecie incriminatrici antisemite nella legislazione penale ordinaria, infatti, crearono un sistema di repressione per cui, con ogni probabilità, non si avvertì nemmeno l'esigenza di inserire nel codice norme espressamente discriminatorie nei confronti degli ebrei», 2240.

dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali»⁵⁷; l'art. 91 c.c., *Diversità di razza o di nazionalità*, con cui si stabiliva che i matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sarebbero stati soggetti a leggi speciali⁵⁸; l'art. 292 c.c., che imponeva il divieto di adozione per diversità di razza⁵⁹; l'art. 342 c.c., che regolamentava il rapporto giuridico tra genitore di razza non ariana e figli di razza ariana, prevedendo che le nuove nozze del genitore con persona di razza non ariana avrebbero comportato la perdita della patria potestà sul figlio; infine, può citarsi l'art. 348 c.c., che vietava a cittadini di razza diversa la tutela di cittadini di razza ariana. La *ratio* di tali scelte legislative era volta a «proteggere i minori di razza ariana»⁶⁰, come emerge dalla lettera dell'art. 402 c.c., con il quale si stabiliva che: «l'affiliazione non può essere domandata da persona non ariana, salvo che il minore appartenga alla razza non ariana».

Una notazione tecnica, ma non solo: all'impianto normativo qui riportato e si affiancarono, poi, numerosissime circolari ministeriali, che aggravarono ulteriormente la posizione e lo *status* degli appartenenti alla razza ebraica⁶¹. Provvedimenti, dunque, che costituivano diretta emanazione ministeriale e che sfuggivano sistematicamente al circuito del dibattito parlamentare, in palese frattura con il principio di legalità.

Da questo punto di vista, allora, le circolari altro non erano se non la rappresentazione più evidente, da un lato, della volontà discriminatoria sottesa alla legislazione razzista, ma anche, dal punto di vista delle relazioni tra poteri dello Stato nella prospettiva della forma di governo, l'emblema del progressivo depotenziamento delle istituzioni rappresentative in favore dell'accentramento e rafforzamento della compagine governativa.

⁵⁷ Il comma venne successivamente abrogato con il d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

⁵⁸ L'articolo fu anch'esso abrogato dal d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ Gentile, 2010, 164.

⁶¹ In tema, si rinvia a D'Amico, 2018, 1 ss.

2.3. Il «salto di qualità» della Repubblica Sociale Italiana e la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento nazisti

La persecuzione nei confronti degli ebrei conobbe un ulteriore aggravamento⁶² negli anni della Repubblica Sociale Italiana o Repubblica di Salò, la cui istituzione venne annunciata il 24 settembre del 1943, poi seguita dalla pubblicazione del *Manifesto di Verona* del 4 novembre 1943, che al punto n. 7 dichiarava solennemente che: «[g]li appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica».

Risale, invece, al 30 novembre 1943 la circolare con la quale il Ministro dell'Interno, Buffardini Guidi, dispose la requisizione dei beni appartenenti agli ebrei, anche discriminati, e il loro successivo internamento nel campo di Fossoli, un campo di concentramento in cui vennero reclusi circa 2844 ebrei.

Più in particolare, la circolare stabiliva che: «[t]utti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche. Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi di polizia. Siano per intanto concentrati gli

⁶² A questo riguardo, Collotti, 2005, ha osservato che: «[I]a nuova Repubblica di Salò era un compromesso tra il vecchio fascismo e la volontà di Mussolini e dei suoi collaboratori di rinnovare il fascismo, radicalizzandone talune istanze, per esempio sul piano sociale, una volta avvenuto il distacco dal fascismo di importanti forze sociali e politiche – prime fra tutte le grandi forze economiche e la Chiesa cattolica – che insieme all'istituto monarchico ne avevano sostenuto la dominazione del ventennio [...]. Il messaggio antiebraico della Repubblica sociale, rappresentò un fattore di continuità con l'antisemitismo di stato degli anni precedenti l'armistizio, ma costituì anche un fattore di discontinuità per il salto di qualità che fu impresso alla persecuzione»; dello stesso Autore, si veda, anche, Collotti, 2003.

ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati»⁶³.

Alla circolare di Buffardini Guidi, seguì un successivo accordo con i tedeschi, con il quale venne, infine, previsto, a partire dal mese di marzo del 1944, il trasferimento degli ebrei internati dal campo di Fossoli di Carpi ai campi di concentramento in Germania e in Polonia, tra cui anche il campo di Auschwitz Birkenau⁶⁴.

Conclusivamente, la circolare di Buffardini Guidi ebbe l'effetto di agevolare la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. A questo riguardo, infatti, «il raduno degli ebrei nei campi di concentramento dei quali era prevista la creazione in ogni provincia, si rivelò essere soltanto una trappola che ne facilitò la cattura da parte dei tedeschi, poiché nessuna opposizione fu mossa dalle autorità della Rsi alla richiesta dei tedeschi di consegnare gli ebrei nelle loro mani»⁶⁵.

⁶³ Come ha rilevato Collotti, 2003, la volontà sottesa alla circolare è bene evidenziabile da un commento pubblicato sul Corriere della Sera in data 1 dicembre 1943, ove si leggeva: «[l]a questione razziale è stata posta dal recente Consiglio dei ministri in termini di assoluta chiarezza. Essendo stati gli ebrei dichiarati nemici dell'Italia, ovvie erano le conseguenze della decisione. Non solo essi non dovevano più essere lasciati liberi di circolare nel nostro Paese, e quindi di nuocere con ogni mezzo alla causa nazionale, ma si doveva procedere altresì alla confisca dei loro beni. La giuridicità delle disposizioni ora impartite ai capi delle province è dunque indiscutibile. Un Paese in guerra ha diritto di difendersi dai propri nemici, togliendo ad essi ogni proprietà. [...] L'impiego delle somme certamente ingenti che saranno sequestrate non poteva essere meglio scelto. E' alla tribù di Israele che risale la maggior parte delle responsabilità di questa guerra. Impossessatasi delle leve di comando dell'economia mondiale, essa ha premeditato l'aggressione e il soffocamento dei popoli proletari, scatenando un conflitto universale il cui scopo è quello di dissanguare l'Europa e dischiudere le porte del potere assoluto alla razza eletta. Che i denari accumulati con ogni mezzo dagli uomini di questa schiatta perversa, con l'usura e lo sfruttamento sistematico della nostra gente, vadano a sanare le ferite provocate dai terroristi dell'aria è un atto di umana giustizia più ancora che di legittima ritorsione».

⁶⁴ Per un approfondimento si rinvia a Picciotto, 1991.

⁶⁵ Collotti, 2003.

3. Alle origini dell'entrata in vigore del "diritto diseguale": tra forma di Stato e di governo. Brevi cenni

Una volta descritti, seppur sinteticamente, i contenuti di alcune delle leggi razziali approvate a cavallo del 1938, può risultare opportuno – e prima di occuparsi del ruolo assolto dalla magistratura in sede di applicazione della normativa in esame – soffermarsi sulle ragioni che consentirono l'entrata in vigore di quello che può definirsi un *corpus* normativo di diritto diseguale, ossia imperniato sulla sistematica e organica differenziazione di trattamento giuridico tra individui su base razziale.

Senza volersi qui soffermare sul tema della continuità tra il regime fascista e il regime statutario previgente⁶⁶ e, dunque, sull'individuazione del momento in cui si verificò la frattura tra i due, la letteratura costituzionalistica è concorde nell'individuare quale ragione prima l'assenza di un sistema di controllo sul contenuto delle leggi, ossia sulla conformità dei provvedimenti normativi ai principi costituzionali.

Il c.d. difetto istituzionale dello Statuto Albertino si rifletteva, infatti, nella natura flessibile della Costituzione allora vigente, che, non occupando un posto sovraordinato nella gerarchia delle fonti del diritto, poteva essere modificata da una qualsiasi legge formale.

Pur garantendo lo Statuto Albertino il principio di eguaglianza – l'art. 24 stabiliva, infatti, “[t]utti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi” – durante il regime fascista si assistette ugualmente alla sua sistematica violazione senza che sul contenuto, eminentemente discriminatorio su base razziale, dei provvedimenti adottati a cavallo tra il 1938 e il 1939 l'ordinamento giuridico potesse reagire, avvantaggiandosi di quello che la Costituzione repubblicana del 1948 ha viceversa introdotto tramite il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi demandando ad un organo *ad hoc*, la Corte costituzionale, il compito di assicurarne l'espletamento.

⁶⁶ Si sofferma diffusamente sul tema della continuità che, viceversa, si scorge sotto alcuni profili tra il regime fascista e la Costituzione Repubblicana, D'Amico, 2020.

Oltre il rapporto tra Costituzione e legge formale, si colloca una seconda ragione da ricondurre alla progressiva compressione ed erosione del principio della divisione dei poteri.

Come ricorda autorevole dottrina, un ruolo significativo nella trasformazione istituzionale dell'ordinamento giuridico fu assolto, ad esempio, dalla legge elettorale "Acerbo", legge 18 dicembre 1923, n. 2444, che prevedeva il conferimento di un premio di maggioranza dei 2/3 dei seggi alla lista che avesse conseguito il 25% dei consensi.

Tale legge fu applicata in occasione delle consultazioni elettorali del 6 aprile del 1924, alle quali il Partito Fascista conseguì il 64,9% dei voti, consentendo pertanto a Mussolini di "procedere indisturbato alla trasformazione in senso autoritario del regime"⁶⁷.

L'assenza di una Costituzione rigida e, quale sua diretta conseguenza, di un sindacato sulla costituzionalità della legge unitamente al progressivo rafforzamento dell'esecutivo a discapito degli altri poteri dello Stato ha così favorito l'entrata in vigore del *corpus* normativo consolidatosi a partire dal 1938 e poi portato alle sue più estreme conseguenze, come visto, negli anni di vigenza della Repubblica di Salò.

4. Il ruolo della magistratura ai tempi del regime: sulla sanzionabilità della legge "ingiusta"

Come premesso, un ulteriore aspetto di interesse riguarda il ruolo assolto dalla magistratura in sede di applicazione del *corpus* normativo razzista.

Con riferimento al ruolo della magistratura in sede di applicazione della legge c.d. "ingiusta"⁶⁸, occorre muovere dall'art. 26, RDL n. 1728 del 1938, ai sensi del quale: "[l]e questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere della Commissione da lui

⁶⁷ Carlassare, 2020; Ead., 2009.

⁶⁸ Per un approfondimento in tema, si veda Patroni Griffi, 2016, 107 ss.; Speciale, 2007.

nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale”⁶⁹.

La disposizione, come osservato, “introduce[va] una norma di carattere ‘eccezionale’ nell’ordinamento, istituendo una sorta di giurisdizione speciale in capo al ministro dell’Interno, al quale devolve la soluzione, caso per caso, delle questioni relative all’applicazione del decreto razziale”; così facendo, pertanto, “[i]l regime ‘blinda’ la legislazione razziale, assicurando al ministro dell’Interno il saldo controllo della sua applicazione ed escludendo la possibilità che le ordinarie garanzie, eventualmente anche quelle esercitabili in giudizio, possano impedire o anche solo intralciare o annacquare la realizzazione della politica razziale”.

Sull’interpretazione della disposizione, era inoltre successivamente intervenuta la circolare del Ministero dell’interno, *Direzione generale demografia e razza*, del 22 dicembre 1938 n. 9270, che precisava che la norma in esame: “stabilisce la competenza del Ministro dell’interno a risolvere le questioni relative all’applicazione del provvedimento. Nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione l’applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell’interno e risolta da autorità diverse dal Ministro stesso, il quale ha alle proprie dipendenze l’unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per la Demografia e la Razza. La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o controversie che, pur sorgendo dall’applicazione della legge di cui trattasi, siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implicino, comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche: tali sono, ad esempio, le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell’art. 20 della legge”.

L’art. 26 RDL n. 1728 del 1938 rappresenta, in questa prospettiva, l’espressione più evidente della svolta autoritaria del regime, in aperta rottura con il principio della divisione dei poteri, nella direzione della com-

⁶⁹ A integrazione della norma, si vedano anche gli artt. 4 e 5 della l. n. 1024 del 1939, *Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana* di interpretazione autentica dell’art. 26, RDL n. 1728 del 1938.

pressione dell'autonomia della magistratura nei suoi rapporti con l'esecutivo.

Alla luce di tale norma e di siffatta costruzione dei rapporti tra esecutivo e giudiziario, un aspetto sul quale può essere opportuno soffermarsi, in questa sede, attiene in primo luogo all'interpretazione che fu assegnata a simile disposizione dalla giurisprudenza di merito, di legittimità e amministrativa.

In simile prospettiva e a titolo preliminare, occorre anzitutto ricordare che il Consiglio di Stato aveva negato rango costituzionale al RDL n. 1278 del 1938, rilevando che il provvedimento non presentava i requisiti previsti a norma dell'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, ai sensi del quale "salva l'osservanza di tutte le altre forme stabilite nell'articolo precedente, la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale [...] contiene la seguente formula:

il gran consiglio del fascismo ha espresso il suo parere; il senato e la camera dei deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: le leggi e i decreti devono portare, nella fine, oltre la data, la firma del re, e la controfirma dei ministri proponenti. Le leggi devono essere controfirmate anche dal capo del governo, primo ministro segretario di stato: e così pure i decreti, per i quali sia stata necessaria una deliberazione del consiglio dei ministri".

Per quanto attiene, invece, all'interpretazione dell'art. 26, fu per prima la Corte d'Appello di Torino (prima dell'entrata in vigore degli artt. 4 e 5 l. n. 1024/1939) a negare che la norma in esame avesse l'effetto di escludere la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la Corte, infatti, "il conoscere della appartenenza a razza determinata di una parte in giudizio [...] non sfugg[e] alla giurisdizione del giudice ordinario per rientrare in quella dell'autorità amministrativa quando [...] trattasi di deliberare sulla capacità giuridica dei cittadini ad ogni effetto di diritto civile. [...] in mancanza di una manifesta e sicura deroga al diritto comune (art. 5 preleggi), avuto presente l'art. 2 della legge 20 marzo 1865, a mente del quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause ove si faccia questione di diritto civile o politico, comunque possa esservi interessata la pubblica amministrazione, occorre ritenere che restino incluse nella considerazione dell'art. 26 le sole questioni di natura amministrativa che possano insorgere nella pratica

applicazione del decreto, ove si discuta di interessi protetti senza che vi siano dedotti diritti soggettivi delle parti, ma che vi siano escluse invece quelle che hanno per oggetto siffatti diritti”.

In senso analogo, si sono successivamente espresse la Corte di Cassazione, Sezioni Unite (sentenza 2 luglio 1942, n. 1856) e il Consiglio di Stato (sez. V, 11 luglio 1941) che ha sottolineato in particolare come “non bisogna dimenticare che il ricorso agli organi giurisdizionali costituisce garanzia fondamentale concessa dall’ordinamento giuridico a ogni soggetto di diritto” e che “[g]iudicare sulle conseguenze ulteriori, specialmente di ordine patrimoniale, della appartenenza alla razza ebraica non implica valutazioni di ordine politico, ma l’applicazione, solo, di rigorose norme di diritto. Si arriverebbe, altrimenti, alla assurda conseguenza che il Ministro per l’Interno potrebbe decidere ad libitum, senza alcuna garanzia di procedura e senza possibilità di controllo giurisdizionale, controversie civili, in tema, ad esempio, di nullità del matrimonio, di privazione della patria potestà, di proprietà di beni immobili, e così via, e controversie anche di natura penale, relative ai vari reati contemplati dalla legge per la difesa della razza”.

Pur a fronte di simili affermazioni che incidevano a monte sul problema della sussistenza o meno di una competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie relative all’applicazione del *corpus* normativo “razzista”, vi furono anche casi di applicazione della legislazione antiebraica di epoca fascista dalle quali emerge l’adesione da parte dei giudici alla politica discriminatoria del regime.

Si può ricordare, in questo senso, il caso deciso dal pretore di Trieste in relazione all’applicazione dell’art. 12, RDL n. 1278 del 1938 che vietava all’appartenente alla razza ebrea di avere alle proprie dipendenze un cittadino di razza ariana, conclusosi con la condanna del cittadino ebreo.

Complessivamente, però, come ha osservato la dottrina costituzionalistica, “la magistratura non fu fascistizzata e svolse una cauta azione diretta ad attenuare le conseguenze delle più rigide norme in materia di libertà fondamentali (in ciò differenziandosi dalla magistratura tedesca durante il periodo nazista)”⁷⁰.

⁷⁰ Cassese, 2010, 44.

Ciò nonostante, e conclusivamente su questo punto, i dati sul contenzioso giudiziario in epoca successiva all'entrata in vigore del *corpus* normativo razziale testimoniano di un numero assai ridotto di casi, a dimostrazione dell'effetto deterrente che, nonostante l'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità conferì all'art. 26 di cui sopra e più in generale il tendenziale tentativo di depotenziamento che essa tentò di mettere in atto in relazione alla legislazione razziale, fino al 1943 si danno solo 59 casi di ebrei che scelsero di fare ricorso alla via giudiziaria per un totale di 107 procedimenti aperti in materia⁷¹.

Sul punto, la dottrina ha osservato che “[f]u dunque un numero limitato di ebrei che si rivolse alla magistratura per tentare di opporsi all'applicazione delle norme persecutorie e alle sue drammatiche conseguenze. Su tale esigua percentuale incidevano l'incertezza, la lunghezza e il costo delle cause, nonché, probabilmente, la sotterranea consapevolezza che il clima complessivo generato nel paese dalla persecuzione non fosse certo favorevole alla tutela degli interessi dei perseguitati e che ben difficilmente la via giudiziaria si sarebbe dimostrata capace di capovolgere quanto deciso dai vertici governativi”⁷².

5. La nozione di razza tra regime e Costituzione: da fattore biologico di divisione tra esseri umani a simbolo di un passato da ripudiare

Si è detto in apertura, che un ultimo profilo di interesse nella prospettiva prescelta attiene al significato che la nozione di razza si è vista assegnare dal regime sino alla costituzionalizzazione del principio di eguaglianza razziale a norma dell'art. 3, comma 1, della Costituzione Repubblicana.

Si tratta di un tema che si ritiene significativo toccare in questa sede a motivo dell'attualità che lo stesso ha conosciuto nei tempi più recenti, a partire dal dibattito sviluppatosi negli ultimi anni di fronte ad alcune autorevoli richieste favorevoli all'eliminazione del riferimento alla razza nel primo comma dell'art. 3 Cost.

⁷¹ In materia, si rinvia a Canzio, 2018, 7.

⁷² Pavan, 2006, 400-401; in senso analogo, anche, Gentile, 2013, 397.

Ci si riferisce, tra queste, alla deliberazione del 23 ottobre 2014 adottata dagli scienziati Olga Rickards e Gianfranco Biondi così come alle prese di posizione registratesi all'inizio del 2018 e culminate con la dichiarazione resa dell'allora Presidente della Corte costituzionale, Paolo Grossi, che, in risposta alle obiezioni di chi contestava l'impiego di un termine sprovvisto di fondamento scientifico, così chiariva: "la razza non esiste, ma esistono i razzismi. E finché resta viva questa perversione, la parola razza deve rimanere nella Carta. E finché resta viva questa perversione, la parola razza deve rimanere nella Carta [...] padri costituenti] hanno voluto richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'orrore della Shoah, nella speranza di sbarazzarsi per sempre del razzismo. Il loro silenzio sulla razza sarebbe stato riprovevole!".

Le parole di Paolo Grossi inducono, quindi, a soffermarsi, seppure brevemente, sulle ragioni che sospinsero il Costituente a optare per l'impiego della nozione di razza e, allo stesso tempo, introducono il tema della valenza duplice e per certi aspetti dicotomica della nozione di razza quale concetto biologico-scientifico ovvero simbolico.

5.1. *(Segue) ... la nozione di razza nel secondo dopoguerra: uno sguardo al dibattito sovranazionale*

Prima di considerare l'evoluzione che la nozione di razza ha conosciuto nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, può essere di una qualche utilità ricordare che sull'opportunità o meno di impiegare la nozione di razza nelle Carte dei diritti operanti a livello internazionale così come nei testi delle Costituzioni degli Stati si era espressa nel 1950 l'UNESCO in occasione del documento *The Question of Race*, con cui l'organizzazione internazionale aveva suggerito di sostituire la nozione di razza con quella di etnia.

All'origine delle criticità di cui pure l'UNESCO si faceva portavoce e che circondano la nozione di razza e l'opportunità del suo utilizzo si colloca, infatti, la contraddizione tra le risultanze scientifiche, che, come universalmente condiviso, negano il fondamento scientifico, biologicamente determinato, dell'esistenza di una differenziazione di tipo razziale tra gli esseri

umani, e il c.d. mito della razza⁷³, che richiama la valenza, viceversa, sociale della nozione e su cui si è innestato il dramma umanitario della seconda guerra mondiale.

Questo scollamento tra la nozione di razza e le risultanti biologico-scientifiche è, invero, piuttosto recente. La stessa concezione di razza si è affacciata nel corso del XIX secolo per poi essere estremizzata dalle teorie sulla superiorità della razza e dal razzismo hitleriano, culminato con lo sterminio degli ebrei del secondo conflitto mondiale.

Fu l'UNESCO, come anticipato, nell'immediato secondo dopoguerra ad occuparsi specificatamente della questione razziale⁷⁴.

L'esito di simile impegno fu la pubblicazione, nel 1950, del primo *Statement on race*⁷⁵, che si apriva, non a caso, ricordando che gli scienziati hanno ormai raggiunto un accordo sulla unicità della specie umana, ossia sul fatto che «all men belong to the same species, homo sapiens».

Sul versante delle differenze tra esseri umani, la dichiarazione proseguiva, poi, chiarendo che dal punto di vista biologico «[una razza] può essere definita come uno dei gruppi di popolazioni che costituiscono la specie Homo sapiens. Questi gruppi sono in grado di ibridarsi l'uno con l'altro, ma, in virtù delle barriere isolanti che in passato li tenevano più o meno separati, manifestano alcune differenze fisiche a causa delle loro diverse storie biologiche».

⁷³ In tema, si veda Montagu, 1997.

⁷⁴ In proposito, nell'ambito della Conferenza Generale dell'UNESCO del 1949, poi ripresa nel documento intitolato *The Race Question*, l'UNESCO si impegnava a «to study and collect scientific materials concerning questions of race. [...]to give wide diffusion to the scientific material collected [...]to prepare an educational campaign based on this information». Nel documento, *The Race Question*, veniva, inoltre, precisato che «[t]here is great confusion on the notion of race, so great that no effectively groundwork scientific position in the controversy on the subject; indeed, it must first of all provide a definition of race on which the different scientific circles concerned can agree». Il testo completo del documento *The Race Question* può essere letto al seguente link: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128291eo.pdf>. In letteratura, si veda, a commento, Montagu (a cura di), 1972.

⁷⁵ UNESCO, *Statement on race*, 1950, Luglio.

In definitiva, dal punto di vista scientifico, la nozione di razza designa «un gruppo umano caratterizzato da alcune concentrazioni, relative a frequenza e distribuzione, di particelle ereditarie (geni) o caratteri fisici, che appaiono, oscillano, e spesso scompaiono nel corso del tempo a causa dell'isolamento geografico. La varietà delle manifestazioni di simili particelle ereditarie o caratteri fisici nelle singole popolazioni è percepita in modo diverso da ciascun gruppo».

Ciò che viene colto è, quindi, generalmente un preconcetto, che fa sì che ciascun gruppo tenda arbitrariamente a male interpretare le caratteristiche fenotipiche altrui come differenze fondamentali che separano quel gruppo dagli altri.

Di particolare interesse sono, poi, le considerazioni svolte nella prima Dichiarazione dell'UNESCO sulla questione razziale, intorno all'opportunità di operare una distinzione tra le implicazioni biologiche della nozione di razza e quello che viene definito il mito della razza.

In questo senso, la Dichiarazione appuntava l'attenzione sulla valenza sociale, e non invece biologica, della nozione di razza, alla quale andrebbe correttamente ascritta la responsabilità dei conflitti inter-razziali tra gruppi sociali. Le differenze tra esseri umani deriverebbero, dunque, da fattori di natura fisiologica e psicologica come dimostrano gli studi condotti nell'ambito delle scienze antropologiche.

Pur a fronte di simile convergenza, l'UNESCO, nella sua prima dichiarazione, manifestava tutta la problematicità connessa all'impiego della nozione di razza, suggerendo di sostituire in tutte le Carte dei Diritti e nelle Carte costituzionali la locuzione "gruppi razziali" con quella di "gruppi etnici"⁷⁶.

⁷⁶ UNESCO, *Statement on Race*, 1950, cit., § 6, in cui si legge: «[n]ational, religious, geographic, linguistic and cultural groups do not necessarily coincide with racial groups: and the cultural traits of such groups have no demonstrated genetic connexion with racial traits. Because serious errors of this kind are habitually committed 'when the term 'race' is used in popular parlance, it would be better when speaking of human races to drop the term 'race' altogether and speak of ethnic groups».

A questa prima Dichiarazione, ne seguirono altre tre, rispettivamente nel 1951⁷⁷, nel 1964⁷⁸ e nel 1967⁷⁹.

La seconda, in particolare, costituisce il primo *Statement* a contenere, in chiusura, un riferimento espresso al razzismo e in cui si invitano gli antropologi a prevenire l'uso distorto dei risultati delle loro ricerche⁸⁰.

Da ultimo, è la Dichiarazione del 1967 a toccare il cuore del problema, ossia il tema degli effetti che un'ampia diffusione della concezione biologica della razza produce in termini di tenuta del principio di eguaglianza tra gli individui⁸¹.

In proposito, la Dichiarazione puntualizza nuovamente, e forse più esplicitamente, che le questioni che circondano l'impiego della nozione di razza hanno un'origine sociale e non, invece, biologica e che il problema principale in simile prospettiva è costituito dalla diffusione di ideologie razziste, imperniate sull'erronea convinzione che relazioni di tipo discriminatorio tra gruppi sociali possano e debbano trovare la propria giustificazione in fattori di natura biologica⁸².

Agli sforzi definitivi dell'UNESCO, si affiancarono poi nei decenni successivi numerosi studi promossi da antropologi, sociologi e giuristi, culminati nella teorizzazione del c.d. significato *sociale* della razza, sulla quale tuttora, tuttavia, non si registra unanimità almeno quanto alla delimitazione dei fattori di differenziazione tra gruppi ed esseri umani⁸³.

Maggiore interesse riveste, invece, il significato sociale assegnato alla nozione di razza, che prende le mosse dalla constatazione secondo cui «if men define situations as real they are real in their consequences»⁸⁴. In al-

⁷⁷ UNESCO, *Statement on the nature of race and race differences*, 1951, Giugno.

⁷⁸ UNESCO, *Proposals on the biological aspects of race*, 1964, Agosto.

⁷⁹ UNESCO, *Statement on race and racial prejudice*, 1967, Settembre.

⁸⁰ *Ibidem*, § 13. Per un'approfondita analisi dei rapporti tra scienza e razzismo, si rinvia, diffusamente, a Maiocchi, 2004; e Id., 1999.

⁸¹ UNESCO, *Statement on race and racial prejudice*, 1967.

⁸² UNESCO, *Statement on race and racial prejudice*, 1967, §§ 4, 5, 6.

⁸³ Per una ricostruzione sintetica, si rinvia a Marger, 2014, 14 ss. Per un ulteriore approfondimento, si veda, tra gli antropologi, Benedict, 1945; nell'ambito degli studi condotti nel contesto delle scienze biologiche, si veda Marks, 1995.

⁸⁴ Thomas, Thomas, 2017, 571-572, richiamato da Marger, 2014, 16.

tre parole, si sostiene, fintanto che gli uomini riterranno che le differenze fenotipiche tra esseri umani costituiscono il prodotto di una diversità che si riflette anche sul piano “razziale”, essi non potranno che agire in conseguenza di simile assunto nelle loro reciproche interazioni con appartenenti di altri gruppi sociali⁸⁵. È stato, infatti, osservato che «[t]he creation of such categories and the beliefs attached to them generate what sociologists have called the *self-fulfilling* prophecy [... ossia] a process in which the false definition of a situation produces behaviour that, in turn, makes real the originally falsely defined situation»⁸⁶.

Ne discende che le differenziazioni tra individui incardinate sul fattore razziale sono estremamente mutevoli ed arbitrarie, dipendendo in larga misura dall’interpretazione di quella stessa nozione invalsa in un determinato contesto socio-culturale.

Invero, e ancora una volta in relazione al fenomeno della categorizzazione sociale su base razziale degli esseri umani, l’aspetto forse più interessante e pericoloso è quello che investe la corrispondenza che, talvolta, viene tracciata tra differenze riscontrabili sul piano fisico e aspetti di natura comportamentale oppure sociale; la tendenza a delinquere ritenuta più accentuata in alcuni gruppi costituisce, da questo punto di vista, un ottimo esempio di presunta ripercussione sociale di una diversità meramente somatica. E, infatti, autorevole dottrina ha avuto occasione di precisare che a rendere multi-razziale una società non è tanto la varietà fenotipica ovvero etnica tra i singoli gruppi sociali, quanto piuttosto il significato sociale che viene assegnato a tale eterogeneità⁸⁷.

Così, non vengono in rilievo i tratti oppure gli elementi “fisici” su cui si innestano i sistemi di classificazione sociale adottati nell’ambito della singola società, ma le implicazioni che ne discendono sotto il profilo del significato collegato alla diversità somatica. In altri termini, «[i]t is most critical, then, to look not simply at the racial categories that different societies employ, but also at the social beliefs attached to those categories. Such beliefs

⁸⁵ Così Marger, 2014, 16.

⁸⁶ *Ibidem*, corsivo nostro. Sul tema, più diffusamente, Merton, 1968.

⁸⁷ Van den Berghe, 2014.

are the product of racist thinking»⁸⁸, ossia della convinzione che gli esseri umani siano suddivisibili in categorie gerarchicamente ordinate sulla base di caratteristiche innate ed ereditarie⁸⁹.

Se, dunque, si conviene che il fenomeno discriminatorio su base razziale poggia su una diversificazione sociale più che biologica tra esseri umani, resta da chiarire che le categorie così costruite costituiscono l'esito di un processo dai caratteri profondamente discrezionali, che taluni autori⁹⁰ hanno indicato con l'espressione *racial formation*. In accordo con simile approccio, l'espressione starebbe a delineare quel processo storico-sociologico

⁸⁸ Marger, 2014, 18.

⁸⁹ L'enciclopedia Treccani definisce con il termine razzismo la «teoria della divisione biologica dell'umanità in razze superiori e inferiori». In estrema sintesi, merita qui soltanto fare qualche riferimento ai principali autori che con le loro opere contribuirono all'affermazione ed alla successiva diffusione delle teorie sulla superiorità della razza. Tra questi, si vedano F. Bernier, *Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou races d'homme qui l'habitent*, 1684, in cui l'A. teorizzava una suddivisione dell'umanità in razze sulla base del colore della pelle; C. Linneo, *Systema Naturae*, 1735; G.L.L. Buffon, *Histoire naturelle, générale et particulière*, opera suddivisa in 36 volumi pubblicati tra il 1749 e il 1789; il filosofo D. Hume, *Of National Characters*, 1748, in *Essays: Moral, Political and Literary*, 1977, che così scriveva: «[s]ospetto i Negri e in generale le altre specie umane di essere naturalmente inferiori alla razza bianca. Non vi sono mai state nazioni civilizzate di un altro colore che il colore bianco. Non vi sono tra di loro né manifatture, né arti, né scienze». Peraltro, sull'inferiorità dei neri rispetto ai bianchi si erano già espressi analogamente altri filosofi, tra cui Voltaire e Rousseau, e, successivamente, anche E. Kant in *Saggio sulle malattie mentali, Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime*, Fabbri Editore, 2004; J. F. Blumenbach, *De generis humani varietate nativa*, 1775. Tra gli scienziati che influenzarono in modo significativo le teorie razziste del primo novecento, si collocano, poi, J.A. de Gobineau, *Essai sur l'inégalité des races humaines*, 1854; C. Darwin, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*, 1859; dello stesso Autore, si veda, anche, *The descent of man*, 1871. Come noto, l'ideologia razzista conobbe il suo inveramento più consistente nella Germania del regime totalitario di Adolf Hitler e nell'Italia fascista (sulla cui produzione legislativa, si veda, *supra*, paragrafo n. 2.2). Per una ricostruzione delle teorie razziste, si rinvia in dottrina, *ex multis*, a H. Arendt, 1967; Rattansi, 2007; Wieviorka, 2000 e Id., 1993. Nell'ambito della dottrina italiana, si vedano Bianco, 1996; Biscaretti di Ruffia, 1953; Padovan, 1994; Abbagnano, 1998.

⁹⁰ Omi, Winant, 2014, 55 ss.

entro cui le categorie razziali sono create, trasformate ed anche “distrupte”, disintegrate nel contesto sociale⁹¹.

La teoria sulla formazione della razza suggerisce, infatti, che ogni società sia per sua natura connotata da pregiudizi razziali, a cui tutti gli individui sono soggetti e che tale soggezione sia «quintessentially ideological»⁹². In simile contesto, tutti gli individui apprendono certe combinazioni ovvero versioni delle regole che presiedono alla categorizzazione razziale ed alla propria identità razziale, senza che simile apprendimento costituisca il prodotto di un processo consapevole di istruzione collettiva. La razza diviene, quindi, parte integrante del senso comune, «a way of comprehending, explaining, and acting in the world»⁹³.

Da quanto precede, emerge dunque che la razza «non è un fenomeno semplice, unitario, [...ma] è piuttosto una formazione sociale unica nel suo genere, con i suoi propri significati e discorsi, e con le proprie strutture interpretative. In quanto categoria socialmente costruita con molteplici significati, la razza non può essere [...] isolata dall'esperienza sociale vissuta [...né] essere esaustivamente descritta e compresa in termini giuridici»⁹⁴.

In definitiva, la nozione di razza costituisce il prodotto della struttura socio-culturale entro la quale agisce l'individuo⁹⁵, tanto da aver indotto alcuni studiosi, esponenti della statunitense *Critical Race Theory*⁹⁶, ad imputare all'impiego su larga scala del concetto di razza la conformazione iniqua e discriminatoria della società.

⁹¹ *Ibidem*, 56.

⁹² *Ibidem*, 60.

⁹³ *Ibidem*, 60. Invero, proseguono gli Autori «[a] vast web of racial projects mediates between the discursive representational means in which race is defined and signified on the one hand, and the institutional and organizational forms in which it is routinized and standardized on the other», 60.

⁹⁴ Gotanda, 1991, 1 e ss.; estratto e traduzione riportate in Thomas, Zanetti (a cura di), 2005, 63.

⁹⁵ Così, tra gli altri, Haney Lopez, 1995, p. 191 e ss.

⁹⁶ Per un'introduzione sulla *Critical Race Theory*, si vedano, Alcott, 2005; Delgado, Stefancic, 2011; Parker, Deyhle, Villenas (a cura di), 1999; Crenshaw, Gotanda, Peller (a cura di), 1996; Appiah, Gutmann, 1996; Delgado (a cura di), 1995; Brooks, 1994, 86 e ss.

5.2. (Segue)...la nozione di razza in Italia: le scelte dell'Assemblea Costituente

Venendo al dibattito in Assemblea Costituente, la scelta di costituzionalizzare il divieto di discriminazioni razziali⁹⁷ impone alcune riflessioni intorno alle ragioni storiche che sorressero tale scelta, espressione anzitutto della volontà di rimarcare la netta discontinuità con il regime fascista previgente⁹⁸.

Accanto agli innumerevoli risvolti ed implicazioni che l'opposizione al regime fascista produsse sulla delineazione della forma di Stato repubblicana, nonché sulla forma di governo, il tratto che qui si indaga interessa più specificatamente la relazione intercorrente tra questa impostazione di fondo del Costituente e l'enucleazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione sulla base della "razza". Si tratta di un profilo certamente non sconosciuto ai Costituenti, che hanno optato per l'esplicito riferimento alla "razza" tra i fattori di discriminazione vietati nel testo di quello che sarebbe diventato l'art. 3, comma primo, della Carta costituzionale.

Invero, per quanto attiene alla controversa nozione di "razza", nei lavori preparatori non si scorge traccia delle criticità insite nell'impiego di un termine sprovvisto di fondamento scientifico, per lo più quando venga chiamato ad assolvere alla funzione di elemento di differenziazione tra individui su base presuntivamente biologica.

Il significato della nozione di "razza" non venne precisato in Assemblea Costituente e, piuttosto, il dibattito si incentrò sulla sua non sovrapponibilità al concetto di stirpe. Nell'ambito dei lavori della Prima Sottocommissione, l'on. Lucifero aveva presentato un emendamento al testo dell'allora art. 7 (attuale art. 3 Cost.) con il quale proponeva di sostituire «alla parola

⁹⁷ Si preferisce, in questa sede, utilizzare la locuzione "discriminazione razziale" allo scopo di sottolineare come la nozione di etnia o di origine etnica non sia mai emersa nel corso dei lavori preparatori sia della Prima Sottocommissione sia, successivamente, nell'ambito del dibattito svoltosi in sede di Assemblea Costituente, su cui si veda, *infra*.

⁹⁸ Così, tra gli altri, Caretti, 2010, 169; Celotto, 2005, 74. Per un approfondimento, si rinvia a Vigevani, 2009, 207 ss.

“razza” [...], non molto appropriata, [...] il termine “stirpe” [ritenuto] più consono alla dignità umana»⁹⁹.

La proposta di emendamento non venne accolta sulla base di due argomenti principali. Il primo, di rilevanza prettamente semantica, poggiava sulla ritenuta diversità di significato intercorrente tra le nozioni di “razza” e “stirpe”. L'on. Mancini rilevava, infatti, che «l'espressione “stirpi” riguard[a] il ceppo familiare, mentre l'espressione “razza” riguarda, in genere, la razza vera e propria»¹⁰⁰ e, nello stesso senso, l'on. Togliatti precisava, a sostegno di tale tesi, che «vi potrebbe essere infatti un cittadino il quale sia di razza ebraica, ma di stirpe diversa da un altro cittadino della stessa razza»¹⁰¹.

La seconda ragione dell'opportunità di fare ricorso al termine “razza” che, come osservava l'on. Cevolotto si era affermato «nell'uso comune da quando fu impostata dal fascismo la questione razziale»¹⁰², fu chiarita dall'intervento dell'on. Togliatti, che riteneva che «la parola “razza” dov[esse] essere usata appunto per dimostrare che si vuole ripudiare quella politica razziale che il fascismo aveva instaurato»¹⁰³.

Invero, questa fu la principale¹⁰⁴ ragione storica a sostegno di una scelta peraltro non priva di risvolti critici, primo tra tutti – dal punto di vista delle conoscenze attuali sulla costruzione sociale della nozione di razza – l'incertezza definitoria che connota la nozione di “razza” tanto più accentuata quanto più si scelga di assegnare a tale fattore un significato quasi simbolico. Peraltro, la soluzione prescelta dai Costituenti rappresenta la risposta più immediata ai dogmi dell'ideologia fascista, che individuò nell'esistenza di razze umane diverse e, ancora prima, nell'avallo di una no-

⁹⁹ On. Lucifero, Prima Sottocommissione, seduta del 14 novembre 1946.

¹⁰⁰ On. Mancini, Prima Sottocommissione, seduta del 14 novembre 1946.

¹⁰¹ On. Togliatti, Prima Sottocommissione, seduta del 14 novembre 1946.

¹⁰² On. Cevolotto, Prima Sottocommissione, seduta del 14 novembre 1946.

¹⁰³ On. Togliatti, Prima Sottocommissione, seduta del 14 novembre 1946.

¹⁰⁴ Nel dibattito in seno alla Prima Sottocommissione, altri interventi portarono all'attenzione del dibattito, o meglio, del necessario inserimento del termine “razza” nel testo del principio di eguaglianza argomenti ulteriori tra cui l'opportunità di adottare soluzioni analoghe a quelle accolte da altre «legislazioni» (così, l'on. Merlin).

zione di “razza” come concetto biologico¹⁰⁵ il presupposto della propria azione politica.

Nel corso dei lavori preparatori, non venne mai, invece, proposto l’impiego di un termine, viceversa, molto comune nelle coeve carte dei diritti, ossia quello di etnia oppure di origine etnica, così come non si rinviene alcun riferimento alla rilevanza, sotto il profilo del suo peso specifico per l’odierno diritto antidiscriminatorio, del fattore “colore della pelle”. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’omesso richiamo del fattore “colore della pelle” non stupisce in considerazione dell’approccio storicistico dei Costituenti, incentrato sulla storia dello Stato italiano e sulla politica antisemita del regime fascista.

Il dibattito, conclusosi nella Prima Sottocommissione con l’opzione favorevole all’impiego del termine “razza”, si ripropose in Assemblea Costituente¹⁰⁶ per effetto dell’emendamento proposto dall’on. Cingolani che, similmente a quanto già avvenuto, suggeriva di sostituire il termine “razza” con la parola “stirpe”.

Nella discussione sull’art. 7 del progetto di Costituzione, interessanti sono, poi, le riflessioni condotte dall’on. Targetti, che suggerisce una soluzione ancora diversa, ossia di non fare menzione della nozione di razza quale fattore di discriminazione, ricorrendo piuttosto allo strumento penale per censurare, quale attività criminosa, la propaganda antirazziale¹⁰⁷. Così, l’on. Targetti osservava che «siamo tutti d’accordo nella sostanza e la sostanza è che la legge è uguale per tutti e che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge. Anche qui [...] si sente la condanna del regime nefasto che si caratterizzò nella sua attività criminosa, anche più barbaramente che in qualsiasi altro modo, con la prosecuzione razziale; e si è voluto stabilire un principio

¹⁰⁵ Il riferimento è al documento, *Il fascismo e i problemi della razza*, già citato in precedenza.

¹⁰⁶ Merita richiamare, in questa sede, quanto affermato dall’on. Ruini nella relazione al progetto di Costituzione, dove si rinviene un ulteriore riferimento allo stretto legame intercorrente tra la costituzionalizzazione del principio di eguaglianza e il regime fascista previgente. A questo proposito, l’on. Ruini affermava che: «[i]l principio di eguaglianza di fronte alla legge, conquista delle antiche carte costituzionali, è riaffermato con più concreta espressione, dopo le recenti violazioni per motivi politici e razziali».

¹⁰⁷ Spunto, poi, accolto dal legislatore nazionale.

di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza. Ma questa parola “razza”, suona tanto male. [...] “razza” fa pensare più che agli uomini, agli animali. Ma esaminando la questione dal punto di vista linguistico, storico, scientifico è difficile sostituirlo e anche “stirpe” non credo potrebbe essere un termine proprio. [...] Se non si cede a certi tristi ricordi ed al bisogno di condannare, ogni volta che se ne presenta l’occasione, inumane, odiose distinzioni che nel passato portarono a tante iniquità, basterebbe dire che i cittadini sono eguali di fronte alla legge»¹⁰⁸.

Per quanto attiene al dibattito sviluppatosi a seguito della proposta emendativa dell’on. Cingolani¹⁰⁹, meritano di essere richiamate le posizioni degli onorevoli Laconi e Ruini, entrambi contrari, sebbene per ragioni differenti, all’eliminazione del termine “razza”. L’on. Laconi, per parte sua, riteneva di non poter accettare l’emendamento proposto dall’on. Cingolani, poiché «in questa parte dell’articolo vi è un preciso riferimento a qualche cosa che è realmente accaduto in Italia, al fatto cioè che determinati principi razziali sono stati impiegati come strumento di politica e hanno fornito un criterio di discriminazione degli italiani, in differenti categorie di reprobati e di eletti. Per questa ragione [...], oggi in Italia, riteniamo che la parola razza vada mantenuta».

Di particolare interesse è, poi, il passaggio successivo dell’intervento dell’on. Laconi, che rivela un contesto scientifico e culturale che non aveva ancora sconfessato le teorie sulla diversità biologica delle razze umane. L’on. Laconi proseguiva, infatti, argomentando nel senso che l’impiego del termine “razza” «non significa che essa debba avere alcun significato spregiativo per coloro che fanno parte di razze differenti da quella italiana. Basta aprire un qualsiasi libro di geografia per trovare che gli uomini si suddividono in quattro o cinque razze: e questa suddivisione non ha mai comportato, per se stessa, alcun significato spregiativo. Il fatto che si mantenga questo termine per negare il concetto che vi è legato, e affermare

¹⁰⁸ On. Targetti, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 15 marzo 1947.

¹⁰⁹ L’emendamento venne presentato nella seduta pomeridiana dell’Assemblea Costituente in data 24 marzo 1947.

l'eguaglianza assoluta di tutti i cittadini, mi pare sia positivo e non negativo»¹¹⁰.

Analogamente, l'on. Ruini rifiutava la proposta di emendamento affermando che, pur comprendendo il desiderio di chi vorrebbe liberarsi da «questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale»¹¹¹, il suo utilizzo sarebbe motivato dall'esigenza di «reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni diseguaglianza che si leghi in qualche modo alla razza ed alle funeste teoriche fabbricate al riguardo»¹¹².

All'esito del dibattito, prevalse, come noto, la posizione di chi sosteneva l'esigenza di utilizzare il termine "razza" che si riflette nel testo dell'attuale comma primo dell'art. 3 Cost., che costituisce il primo ancoraggio costituzionale del sistema di protezione avverso disparità di trattamento su base razziale delineato dalla Carta costituzionale. E, si badi bene, in direzione analoga al Costituente, si è mossa anche la Corte costituzionale, che, negli anni, ha preferito a chiarimenti di concetto, sottolineare la precettività e la "forza" del principio di eguaglianza razziale.

Una postilla.

La discontinuità, di cui si è detto, che caratterizzò sotto svariati profili i rapporti tra regime e Costituzione Repubblicana anche quanto alla riaffermazione da parte della seconda del c.d. dogma egualitario, si attenua di fronte alla scelta del Costituente di non rinnegare esplicitamente il presunto significato biologico della nozione di razza.

E, invero, i Costituenti si astennero dal prendere posizione intorno al tema centrale del significato da assegnare al termine impiegato, limitandosi viceversa a rifiutare le conseguenze derivanti dal rifiuto dell'eguaglianza razziale da parte del regime.

Potrebbe allora dirsi, provocatoriamente, che: una cosa è affermare che per il diritto sono irrilevanti le differenze tra le *razze* umane, che non esclude l'accoglimento delle teorie che postulano l'esistenza di razze umane diverse; altra è ammettere l'utilizzo di una simile nozione, a motivo del-

¹¹⁰ On. Laconi, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 24 marzo 1947.

¹¹¹ On. Ruini, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 24 marzo 1947.

¹¹² On. Ruini, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 24 marzo 1947.

la sua sola valenza sociale (ma non biologica), per tutelare più efficacemente l'eguaglianza tra gli individui.

Su questo punto, forse, il dibattito in Assemblea Costituente lasciava aperto, e lo lascia tuttora, qualche spiraglio.

6. Conclusioni: sull'opportunità di mantenere la nozione di razza nell'art. 3, comma 1, Cost.

Per concludere questo *excursus* e alla luce della centralità che la nozione di razza ha conosciuto in questi 70 anni di storia costituzionale, passando dall'essere fattore biologico di divisione tra esseri umani a simbolo di un passato da ripudiare, possono richiamarsi le considerazioni con cui Luigi Luca Cavalli Sforza, nel suo celebre *Storia e geografia dei geni umani*, chiudeva il dibattito intorno all'esistenza di razze umane diverse, tracciando una linea netta e invalicabile tra il significato che la scienza assegna alla nozione di razza e quello, viceversa, attribuitole in ambito politico e socio-economico.

Così scriveva Cavalli Sforza: “[c]ome era già chiaro a Darwin, il tentativo di classificare le razze è stato in realtà uno sforzo futile: le razze umane sono entità ancora molto instabili nelle mani dei tassonomisti moderni, che ne definiscono da 3 a 60 o più, diverse. [...] non vi è dubbio che la specie umana sia una sola”¹¹³.

E, ancora, proseguiva lo scienziato, “[i]l concetto di razza nella specie umana non ha ottenuto alcun consenso dal punto di vista scientifico, e non è probabilmente destinato ad averne, poiché la variazione esistente nella specie umana è graduale. Si potrebbe obiettare che gli stereotipi razziali hanno una certa consistenza, tale da permettere anche all'uomo comune di classificare gli individui. Tuttavia, gli stereotipi più diffusi, tutti basati sul colore della pelle, sul colore e sull'aspetto dei capelli e sui tratti facciali, riflettono differenze superficiali che non sono confermate da analisi più appropriate fatte su caratteri genetici (molto più attendibili); l'origine di tali differenze è relativamente recente ed è dovuta soprattutto all'effetto del

¹¹³ Cavalli Sforza, 1997.

clima e forse della selezione sessuale. [...]. In molte parti del mondo e in alcuni ceti sociali, la parola ‘razza’ è associata a pregiudizi, incomprensioni e problemi sociali: la xenofobia, gli interessi politici e un insieme di motivi totalmente estranei alla scienza sono alla base del razzismo, la convinzione che alcune razze siano biologicamente superiori alle altre e abbiano quindi un diritto innato al predominio. [...] Non sorprende il fatto che il razzismo sia spesso associato a pregiudizi di casta e sia stato invocato come motivazione per assolvere la schiavitù e persino il genocidio. Non ha basi scientifiche una supposta ‘superiorità’ genetica di una popolazione rispetto ad un’altra. [...] Nessuna delle nostre ricerche conferma che la rivendicazione della superiorità di una popolazione nei confronti di un’altra abbia basi genetiche: la superiorità è un concetto politico e socioeconomico, legato agli eventi della recente storia politica, militare ed economica e alle tradizioni di determinate nazioni e gruppi sociali. Lo storia insegna che questa superiorità è del tutto transitoria, mentre il genotipo cambia molto lentamente. Tuttavia il pregiudizio razziale ha una tradizione con radici lontane nel tempo e non è facile da sradicare”¹¹⁴.

In definitiva, allora, e al di là della ricerca – forse invana – del contenuto e della definizione di una parola tanto controversa e dalle implicazioni così mutevoli, ciò che conta, oggi, a 70 anni dall’entrata in vigore della Carta costituzionale, è la valenza simbolica che i Costituenti con grande lucidità e lungimiranza decisero di attribuirle.

Da qui, il grande e prezioso insegnamento che ci viene dai Costituenti.

Non ci si può arrestare alla ricerca di significati e di sensi.

A prescindere da ciò che scegliamo di intendere con la parola razza – un sinonimo, o viceversa, di etnia, di colore della pelle, di religione, di cultura – ciò che rileva, oggi, è la sua capacità di rimarcare qualcosa che non vogliamo più. Una politica di odio, di discriminazione, di violenza, e, forse è bene ricordarlo, di morte.

Non tutto inizia e finisce con la ricerca e la rivelazione del significato di una parola.

¹¹⁴ *Ibidem.*

È nostra responsabilità, invece, come dicevano i Costituenti, fare uso di “questo termine per negare il concetto che vi è legato e affermare l’eguaglianza assoluta di tutti i cittadini”¹¹⁵.

Non è allora il significato della parola a dover essere ricercato, ma la salvaguardia della sua capacità di non essere mai più motivo di divisione e di discriminazione tra esseri umani.

BIBLIOGRAFIA

- Abbagnano N., 1998: *Razzismo*, in *Dizionario di filosofia*, Utet, Torino
- Acerbi G., 2014: *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano
- Alcoff L., 2005: *Visible identities: Race, Gender and the self*, Oxford University Press
- Appiah K.A., Gutmann A., 1996: *Color Conscious: The political morality of race*, Princeton University Press
- Arendt H., 1967: *Le origini del totalitarismo*
- Benedict R., 1945: *Race: Science and Politics*, Viking Adult.
- Bernier F., *Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou races d’homme qui l’habitent*, 1684
- Bianco G., 1996: *Razzismo*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Utet, Torino, vol. XII, 477 ss.
- Biscaretti di Ruffia P., 1953: *Razzismo*, EC, 590 ss.
- Blumenbach J. F., *De generis humani varietate nativa*, 1775
- Borsi U., 1938: *Principi di diritto coloniale*, Fondo Scuola di mistica fascista (1912-1946), Padova
- Brooks R., 1994: *Critical Race Theory: A Proposed Structure and Application to Federal Pleading*, in *Harvard Law Journal*, 86 e ss.
- Buffon G.L.L., *Histoire naturelle, générale et particulière*, 36 vol., 1749-1789
- Canzio G., 2018: *Le leggi antiebraiche e il ceto dei giuristi*, in *Diritto penale contemporaneo*

¹¹⁵ On. Laconi, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 24 marzo 1947.

- Caretti P., 2017: *I diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino.
- Caretti P., 2010: *Il corpus delle leggi razziali*, in D. Menozzi, A. Mariuzzo (a cura di), *A settant'anni dalle leggi razziali*, Carocci editore
- Caretti P., Cardone A., 2009: *La parabola della legislazione razziale. Alcuni appunti in tema di fonti del diritto*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Jovene, Napoli
- Carlassare L., 1996: *La "rivoluzione" fascista e l'ordinamento statutario*, in *Diritto pubblico*, 43 ss.
- Carlassare L., 2009: *Gli aspetti costituzionali delle leggi razziali in Italia*, in Longo O., Jona M. (a cura di), *Le leggi razziali antiebraiche fra le due guerre mondiali. Atti del Convegno, Accademia galileiana di scienze lettere ed arti, Padova, 23-24 ottobre 2008*, Giuntina
- Carlassare L., 2020: *Esiste una continuità tra l'ordinamento Statutario e il Regime fascista?*, in *Atti del convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano, L'Italia ai tempi del ventennio fascista: tra storia, scienza e diritto A ottant'anni dalla promulgazione delle leggi antiebraiche, 28 gennaio 2019*, in corso di pubblicazione
- Cassese S., 2010: *Lo stato fascista*, Il Mulino, Bologna
- Cavalli Sforza L.L., 1997: *Storia e geografia dei geni umani*, Einaudi, Torino
- Celotto A., 2005: *Art. 3, 1° co., Cost.*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione italiana*, Utet, 74 ss.
- Collotti E., 2003, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Editori Laterza
- Collotti E., 2005: *La Repubblica sociale italiana e le persecuzioni razziali negli anni 1943-45*, Conferenza tenutasi a Trieste il 19 marzo 2005, nell'ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della Liberazione.
- Costa P., 2004/2005: *Introduzione*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, L'Europa e gli "altri", Il diritto coloniale tra Otto e Novecento*, Tomo I
- Crenshaw K., Gotanda N., Peller G. (a cura di), 1996: *Critical race theory: the key writings that formed the movement*, The New Press
- D'Amico M., 2018: *Amministrazione creatrice ed esecutrice del diritto*, in *Rivista AIC*, 1 ss.

D'Amico M., 2020: *La continuità tra Regime e avvento della Costituzione Repubblicana*, in *Atti del convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano, L'Italia ai tempi del ventennio fascista: tra storia, scienza e diritto A ottant'anni dalla promulgazione delle leggi antiebraiche*, 28 gennaio 2019, FrancoAngeli, in corso di pubblicazione.

Darwin C., *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*, 1859

Darwin C., *The descent of man*, 1871

De Felice R., 1989: *La legislazione razziale del fascismo*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del convegno nel cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Roma, Camera dei Deputati

de Gobineau J.A., *Essai sur l'inégalité des races humaines*, 1854

Delgado R. (a cura di), 1995: *Critical Race Theory: The Cutting Edge*, Temple University Press

Delgado R., Stefancic J., 2011: *Critical Race Theory: An Introduction*, NYU Press

Fiandaca G., Musco E., 2014: *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli

Fubini G., 1989: *La legislazione razziale nell'Italia fascista: normativa e giurisprudenza*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del convegno nel cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Roma, Camera dei Deputati

Gabrielli G., 1997: *Un aspetto della politica razzista nell'impero: il "problema dei meticci"*, in *Passato e presente*, 77-115

Gabrielli G., 2004/2005: *Il razzismo coloniale italiano tra leggi e società*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, L'Europa e gli "altri", Il diritto coloniale tra Otto e Novecento*, tomo I, 343 ss.

Gentile S., 2010: *Le Leggi Razziali: scienza giuridica, norme, circolari*, EDUCatt Università Cattolica

Gentile S., 2013: *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino

Gotanda N., 1991: *A critique of "our constitution is Color-Blind"*, in *Stanford Law Review*, 1 e ss.

Haney Lopez I.F., 1995: *The social construction of race*, in R. Delgado (a cura di), *Critical Race Theory: The Cutting Edge*, Temple University Press

- Hume D., *Of National Caracheters* (1748), in *Essays: Moral, Political and Literary*, 1977
- Kant E., in *Saggio sulle malattie mentali, Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime*, Fabbri editori, 2004.
- Linneo C., *Systema Naturae*, 1735
- Maiocchi R., 1999: *Scienza italiana e razzismo fascista*, La Nuova Italia, Milano
- Maiocchi R., 2004: *Scienza e fascismo*, Carocci, Roma
- Marger M.N., 2014: *Race and Ethnic Relations. American and Global Perspectives*, Cengage Learning
- Marks J., 1995: *Human Biodiversity: Genes, Race, and History*, Aldine Transaction
- Merton R.K., 1968: *Social Theory and Social Structure*, Free Press
- Montagu A. (a cura di), 1972: *Statement on race. An annotated elaboration and exposition of the four statements on race issued by the United Nations Educational Scientific, and Cultural Organisation*, New York
- Montagu A., 1997: *Man's Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race*, Alta Mira Press
- Musio S., 1999: *La vicenda del codice Rocco nell'Italia repubblicana*, in *L'altro diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità* (<http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/index.htm>)
- Omi M., Winant H., 2014: *Racial Formation in the United States: From the 1960s to the 1990s*, Routledge
- Padovan D., 1994: *Razzismo e modernità. Appunti per una discussione sui razzismi e le loro rappresentazioni sociologiche*, in *Dei Delitti e Delle Pene*, 91 ss.
- Paladin L., 1967: *Fascismo (dir. cost.)*, in *Enc. dir.* XVI, 887 ss.
- Parker L., Deyhle D., Villenas S. (a cura di), 1999: *Race Is Race Isn't*, Westview Press
- Patroni Griffi A., 2016: *Le leggi razziali e i giudici: considerazioni sugli spazi dell'ermeneutica giudiziaria nel regime fascista*, in *Le Carte e la storia*, 107 ss.
- Pavan I., 2006: *Prime note su razzismo e diritto in Italia*, in *Culture e libertà. Studi di storia in onore di Roberto Vivarelli*, Pisa

- Picciotto L., 1991: *Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall'Italia (1943-1945)*, Mursia
- Podimani N., 2010: *Difendere la "razza". Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini*, Sensibili alle Foglie
- Rattansi A., 2007: *Racism: A very short introduction*, Oxford University Press.
- Sarfatti M., 2000: *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi
- Sarfatti M., 2002: *Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi*, Einaudi
- Sarfatti M., 2017: *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani
- Speciale G., 2007: *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Giappichelli, Torino
- Thomas K., Zanetti G. (a cura di), *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Diabasis, Reggio Emilia, 2005
- Thomas W.I., Thomas D.S., 2017: *The child in America: Behavior problems and programs*, Forgotten Books
- Van den Berghe P., 2014: *Race and Ethnicity: Essays in Comparative Sociology*, 10, in M.N. Marger, *Race and Ethnic Relations. American and Global Perspectives*, Cengage Learning, 18.
- Vigevani G.E., 2009: *L'influenza delle leggi razziali nell'elaborazione della Costituzione repubblicana*, in L. Garlati, T. Vettor (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Milano
- Wieviorka M., 2000: *Il Razzismo*, Laterza
- Wieviorka M., 1993: *Lo spazio del razzismo*, Il Saggiatore